

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 12

Adunanza 6 ottobre 1999

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI MATHI - VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.C. - ART. 17, SETTIMO COMMA, LEGGE REGIONALE N. 56/77 E S.M.I. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 291 - 159858/1999

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, LUCIANO PONZETTI, GIUSEPPINA DE SANTIS, GIOVANNI OLIVA, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

E' assente l'Assessore FRANCO CAMPIA.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Mathi:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione di G.R. n. 55-41752 del 19/12/1994;
- ha adottato con deliberazione del C.C. n. 30 del 26/07/1999 il Progetto Preliminare di una Variante Parziale al suddetto P.R.G.C, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 03/09/1999, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41/97 sopracitata;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione di C.C. n. 30/99 di adozione e dagli elaborati tecnici allegati;

Rilevato che con la Variante in oggetto vengono proposte delle modifiche che, principalmente, riguardano:

- le norme tecniche di Attuazione;
- la trasformazione di aree agricole in aree residenziali sature esterne;
- il cambio di destinazione e lo spostamento di aree a servizi pubblici;
- l'ampliamento della superficie territoriale delle aree produttive;
- ridenominazione di quattro aree a destinazione commerciale ammettendone anche la destinazione produttiva;
- la modifica di tracciati viari di livello comunale;
- modifica del perimetro e ridefinizione della consistenza di aree di nuovo impianto sottoposte a S.U.E.;
- riduzione degli indici di edificabilità;
- specificazione dei presupposti per i mutamenti di destinazione d'uso e le condizioni per la loro ammissibilità, a valere per tutto il territorio comunale;

Dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77 e attualmente all'esame della Regione, la variante in esame non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Preso atto che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 17/10/99;

Vista l'istruttoria predisposta dal Servizio Urbanistica, datata 30/09/99;

Dato atto che con separato provvedimento viene inoltrato un parere con il quale si richiama l'attenzione dell'Amministrazione comunale alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti per le varianti parziali, nonché al rispetto di norme di legge e di piani di settore, a carattere sovracomunale, vigenti;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ex art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

Visto l'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

DELIBERA

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. del Comune di Mathi, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26/07/1999, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia a conoscenza;
2. di trasmettere al Comune di Mathi la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso